

**La Dinamica del potere feudale. Il *modus eligendi* dei Sindaci nelle
Università calabresi del XVIII Secolo.**

Vincenzo Antonio Tucci

1. Anche all'interno del Regno di Napoli esisteva una dinamica del potere che coinvolgeva tutto il consesso politico in un continuo dibattito e richiamo al rispetto di privilegi, esenzioni, prerogative e diritti acquisiti. Se politicamente tutto sembrava ruotare intorno al volere del sovrano, era nell'amministrazione quotidiana che si creava un rapporto di forze risoluto a mantenere, riaffermare, eliminare od ottenere poteri antichi e moderni. Sotto quest'aspetto, interessante appare l'analisi amministrativa delle Università, sia nello specifico carattere giuridico-istituzionale, dettato dalle numerose leggi del Regno, sia nella complessa sinergia politico-amministrativa, creatasi lungo i secoli, andando oltre le leggi e le prammatiche e inserendosi nel dibattito sul ruolo effettivo dello *ius consuetudinis* che ebbe una funzione preponderante e decisiva nell'*administratione universitatis*. Pur avendo confermato la propria natura giuridica, la sua struttura e la piena applicazione delle leggi in materia, l'amministrazione delle Università presentava alcune sfumature che mettevano in evidenza non soltanto l'originalità della *consuetudo loci* all'interno del Regno, quanto evidenti diversità anche tra località prossime, testimoniando così la complessità delle norme e gettando un'ombra su generalizzazioni formali circa la mala amministrazione delle Università e le scarse competenze degli ufficiali. In questo caso l'elezione del sindaco può essere un *exemplum* sia perché s'incentrava su tre soggetti politici (università, Re, baroni) e su tre atti diversi (nominare, eleggere e confermare), sia perché, pur essendoci direttive precise in merito, in realtà l'elezione avveniva in ogni località attraverso modi e metodi differenti e non uniformi, seguendo capitoli, privilegi, diritti acquisiti, importati o legati a tradizioni antiche. A differenza dell'elezione nelle città demaniali, dove la complessità sociale ed economica era la *condicio* del dibattito politico

nell'ordinamento amministrativo¹, nelle università feudali, anche se si presentavano apparentemente più lineari in quanto erano i capifamiglia² del luogo che, riunitisi in parlamento, indicavano sindaco ed eletti, alla presenza del governatore, nominato a sua volta dal feudatario, era poi la congestione di norme e usi che creavano situazioni particolari, nelle quali non si prospettava mai un confine giuridico preciso e stabile, ma si rincorrevano bizantinismi e interpretazioni personali e *sui generis*. Prammatiche e leggi stabilivano aspetti e norme generali dell'elezione, ma erano le *consuetudines* o gli antichi *iura non scripta* che gestivano l'elezione, creando inevitabilmente situazioni complesse, non prive di scontri interni; tra l'altro, la legge era chiara: *consuetudo in electionibus dat iurisdictionem*. In definitiva, attraverso alcune fonti si può focalizzare l'andamento politico-amministrativo, capace di cogliere l'essenzia politica di un rapporto istituzionale su tre soggetti (Re, baroni e università). Perciò, il presente studio, lontano da voler essere esemplare, vuole invece rappresentare un contributo allo studio degli ordinamenti locali calabresi del XVIII secolo attraverso analisi, tecniche e metodi *eligendi* di alcune università feudali e nel contempo mostrare le frizioni e gli attriti politici che spesso degeneravano in conflitti per la gestione del potere.

D'altronde, il feudalesimo mediterraneo è stato maggiormente duttile e flessibile, più capace di adattarsi alle situazioni locali³ e presenta, dunque, una trama eterogenea e variegata con sfumature normative e consuetudinarie più o meno divisibili, lontano quindi da un semplice e statico monocolor politico-giuridico.

2. Lo scopo della prammatica II, *De administratione universitatum*⁴, era di dare una, seppur relativa, stabilità ai rapporti politico-istituzionali, riassetando una struttura poliedrica e fortemente variegata, che si era evoluta nei secoli, cercando di definire il ruolo delle istituzioni: *Rex in hoc Regno habet Imperium*,

¹ V.A. Tucci, *L'elezione dei rappresentanti locali in un'Università demaniale del XVIII secolo. Il caso di Cosenza*, in "Rivista Storica Calabrese", a. XXVII (2006), n.1-2, pp. 169-198. Nello studio sulle transazioni e sugli ordinamenti politico-amministrativi calabresi delle città demaniali assumono particolare importanza la collocazione e la distribuzione dell'effettivo esercizio del potere; infatti, l'incidenza, la funzione e il ruolo delle città, nelle loro complesse valenze che generalmente spaziavano da *sedes episcopi* a *communitas politica*, dimostrano, rispetto a piccoli centri abitativi, una maggiore rispondenza politica ed economica, giacché avevano un rapporto giocoforza bilateralmente interazionale con il territorio, rappresentando un vero e proprio coefficiente analitico che, seppur non sempre al riparo da fattori fluttuanti e variabili, incidono sulla struttura e sul tessuto politico-sociale nel rapporto centro-periferia.

² N. F. Faraglia, *Il Comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, Tipografia della Regia Università, Napoli 1883, p. 213. Scrive Faraglia: "Nella maggior parte di esse (Università feudali) il parlamento generale era formato ancora da capi famiglia i quali solevano riunirsi per le elezioni e le più gravi bisogne, secondo le consuetudini nelle chiese, nel paese, sotto gli olmi, che ombreggiano le fontane".

³ A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna 2006, p. 36. La categoria feudalesimo mediterraneo non è una categoria costrittiva di realtà storica, serve semplicemente per far riferimento ad uno spazio in cui la comparazione tra aree diverse appare più legittima.

⁴ S. Rovito, *Pragmaticarum Regni Neapolis commentaria*, Sumptibus Andreae Peregrini et Ioan. Leonardi Caepellari, Bibliopalarum Neapolitanorum, Venezia, 1510, f. 176r/176v. Sta scritto che *...nam prius Barones novas angarias et varias exactiones vassallis imponebant in dies ipsos gravando, et est praedicto facilius consequerentur Syndicos et Electos et alias officiales ad sui libitum elegibunt, ante elegi procurabatur ut dicitur in pragmatica praecedenti eiusdem invictissimi Caroli Quinti*.

*Barones habent iurisdictionem et territorium et civitates et universitas rerum administrationem*⁵. L'imperatore, dunque, stabilì per le università la potestà e la responsabilità amministrativa, subordinandole però al vaglio della giurisdizione regia o baronale; si propose, in definitiva, di attuare, per alcuni aspetti, una forma, seppur annacquata e *servata servandis*, di elementare *self-administration* per le università, ma sempre sotto la tutela di un'autorità centrale o locale. Il tentativo, tuttavia, non riuscì completamente. Le successive integrazioni alla prammatica II ebbero, perciò, lo scopo di riequilibrare forze politiche che periodicamente forzavano l'interpretazione delle leggi, tanto che furono numerosi i dispacci e le prammatiche in materia che comandavano, ordinavano o rimandavano a norme precise già emanate. Tuttavia, per la stessa natura delle università, gli ordinamenti locali mostravano i segni delle lotte tra forze politiche diverse, sintomo più evidente del carattere consuetudinario nell'evoluzione delle università meridionali⁶. A titolo di esempio, nel 1729 furono pubblicate due prammatiche per l'amministrazione delle università. La prima si ricollegava a due prammatiche già emanate del 1650 e del 1682, l'altra (prammatica XXII), invece, rinnovava la validità delle prammatiche 18 e 20 circa la buona amministrazione delle università⁷.

Dunque, nella gestione amministrativa il problema s'incentrava sullo stretto rapporto tra *ius* e *consuetudo*: in pratica tra diritto scritto e diritto non scritto, diventato un regolamento delle relazioni umane e civili e convivente con le pratiche e le norme del Regno. Infatti, la prammatica II recitava *volumus etiam ut Syndaci et alij officiales universitatum eligantur libere per cives ipsarum universitatum ... qui secundum dictarum, universitatum consuetudinem interoenire debeant ac secundum ordinem et modum in ipsa universitate servari consuetum et officiales ipsi debeant confirmari per eos ad quos confirmatio, de iure, vel antiqua et legitima consuetudine spectat*⁸. I cittadini, dunque, eleggevano liberamente il sindaco e gli ufficiali, facendo intervenire solamente coloro che, secondo l'antica consuetudine dell'università e secondo l'ordine consueto, erano sempre intervenuti nelle elezioni; inoltre, la prammatica affermava che *Barones... nec etiam syndicos et officiales eligant, propter quam electionem facilius nova onera imponebat*; i Baroni quindi non dovevano inserirsi nelle elezioni dei rappresentanti; ma poi specificava che nel caso ci fosse stata *confirmationem* de iure o per antica consuetudine, questa doveva essere osservata, sebbene nella prammatica X, *de Baronibus*, Carlo V affermava con forza la libertà dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti, cercando di prevenire qualsiasi abuso da parte dei Baroni: *audivimus etiam quod complures ex huius Regni Baronibus et utilibus Dominos in dies exactiones, et varias impositiones angarias et alia diversa gravamina subditis, et Vaxallis imponunt [...] et ut facilius praedicta consequi possint, Syndicos, electos aut alias Universitatum officiales ad eorum libitum eligunt aut eligere procurant, quod malo quid procedit exemplo et satis iniquum esse cognoscimus*⁹.

⁵ Rovito, *Pragmaticarum...* 177v.

⁶ F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Angelo Signorelli, Roma 1929, p. 232.

⁷ Faraglia, *Il Comune...*, 29-30.

⁸ Rovito, *Pragmaticarum...* 176r.

⁹ G. Muscari, *Della prescrizione de' diritti feudali*, presso Gaetano Raimondi, Napoli 1792, pp. 136/137.

Dunque, libertà per i cittadini, ma conferma laddove esisteva per antica e legittima consuetudine, anche se l'interpretazione giuridica alla lettera comportò una pretesa estensione di tale diritto da parte dei baroni, nonostante il re avesse dichiarato abuso e contrario alle leggi tale pratica come si legge nelle prammatiche del 1758 e del 1776. L'uso di confermare il sindaco o gli eletti per diritto e non per consuetudine tuttavia fu vietato da diverse sentenze del Sacro Regio Consiglio già nel XVI secolo¹⁰ ed era considerato abuso e gravame¹¹ qualora il governatore avesse voluto confermare i neoletti; un esempio certamente può essere la vertenza tra il principe di Scalea e l'Università di Mesuraca, al cui principe non fu riconosciuto il diritto di confermare i rappresentanti eletti¹² dalla Decisione del Sacro Regio Consiglio n. 43 del 1572.

Secondo la tradizione giuridica, l'università era un *corpus mysticum et persona ficta*, con propria personalità politica, mentre il singolo cittadino era parte integrante del *corpus*; in breve, gli abitanti, *singulariter*, dell'università erano persone *verae*, perciò il diritto imponeva una diversa interpretazione. Ad esempio, l'università era assolta da un giuramento fatto dal Sindaco o dai rettori, *pro eius utilitate agere poterit sine absolutione à iuramento interposito in contractu et non dicitur periura non obstante quod per suos Syndacos et rectores iuraverit...*; poiché "*ratio est, quia universitas non habet animam et ideo absolutione à iuramento non indiget*"¹³. L'università non era un semplice aggregato, ma un corpo unico con rappresentante, il sindaco. Secondo un antico capitolo del Regno fu il re Roberto che fissò a dieci il numero di uomini perché fosse costituita un'università (*quod statuit quid decem homines faciunt universitatem*) ed eleggere gli ufficiali (*sic possunt facere Syndicum*)¹⁴.

Le elezioni avvenivano, secondo la prammatica II, orientativamente nel mese d'agosto, "è consueto nel Regno, che l'elezione degli ufficiali sia fatta intorno al

¹⁰ Faraglia, *Il Comune...*, 218.

¹¹ G.M. Novario, *Vassallorum gravaminibus tractatus*, ex typographia regia Aegidii Longhi, Napoli 1634, vol. I°, p. 168. *Gravamen CXXVII: Vassalli gravantur, ubi barones se ingerunt in electionibus officialium et administratorum universitatum et ibidem intervenire valunt.*

Prohibentur barones se ingerere in electionibus officialium et administratorum universitatis, sed debent permittere, quod cives et vassalli liberè eligent (...) ubi ita provisum in regno Siciliae testatur et antiquis temporibus ita reperio determinatum in causa gravaminum universitatis Biccari contra Marcellum Caracciolum eius baronem ut in processu existente in Banca Figlialae Actuarij Sacri Consilij. Quia videbatur esse mali exempli, quod barones eligant, vel eligi procurent Syndicum, electos et alias officiales universitatis ad eorum votum multi barones sibi usurpassent electionem et confirmationem ex consuetudine antiqua praetenderent hanc iurisdictionem.

¹² Novario, *Vassallorum...* Vol. I°, 169. *Gravamen CXXVIII: Vassalli gravantur si barones vellent eligere magistratos iuratos in eorum terris, tempore quo universitates stant in possessione illos eligendi.*

Certe negari sumpte nequit barones posse consitutere magistratos iuratos in eorum terris... et fuit decisum per sacrum consilium in causa Balthassaris Midani cum universitate Polissenae de anno 1562 et alias in causa principis Schaleae cum universitate Mesuracae de anno 1573 (De Franchis dec. 43).

Inde graverentur vassalli si contrarium à baronibus attendari praetendatur, prout sic in facti contingentia consuitus respondi in terra Serrae Capriolae, quae stat in hac possessione eligendi magistratos iuratos et iuxta hanc opinionem annis elapsis consuleri(?) ad favorem cuiusdem universitatis prov. Hydrunti dum baro non obstante possessione universitatis eligendi magistratum iuratum ipse volebat eligere.

¹³ D. Tassone, *Observationes iurisdictionales politicae, ac practicae ad regiam pragmaticam sanctionem*, typis Secondini Roncaliali, Napoli 1632, p. 342.

¹⁴ M. De Afflictis, *Sanctiones et Constitutiones novissima*, apud Ioannem Veriscum, Venezia 1580, f. 5r.

mese di agosto e l'amministrazione suole durare per un anno continuo"¹⁵, sebbene, si registrino, in alcune località, elezioni nel mese di luglio, settembre, giugno e persino marzo; restava l'obbligo per gli ufficiali di restare in carica un anno. Anche su quest'ultimo punto vi erano delle disposizioni ben precise.

Il dubbio fu sollevato allorché si doveva stabilire se un anno si computava dal giorno dell'elezione oppure bisognava contare solo i giorni effettivi dell'amministrazione: il Sacro Regio Consiglio precisò che l'anno si doveva computare dal giorno delle elezioni. Il sindaco in seguito poteva essere riconfermato o prorogato, ma necessariamente si doveva aspettare il successore e solo dopo aver terminato l'ufficio si passavano le consegne al nuovo eletto. Anticipare la *nominatio* del futuro sindaco poteva avvenire solo previo consenso del parlamento o del barone.

Secondo la prammatica, l'Università si congregava al suono delle campane o con altro segno e nel solito luogo deputato: "il Sindaco", affermava L. Cervellino, "si dice legittimamente eletto, quando è creato dall'università radunata a suono di campana, o ad altro segno solito, nel luogo, dove sempre si è costumato, e che tutt'i cittadini, elevato velo, ed alzata bandiera, e sonata prima a questo fine la campana, sieno andati in detto luogo"¹⁶. La convocazione avveniva attraverso campane, bandi, trombe, *cartellam affixam in loco publico et consueto affigi*, tutto attraverso un processo che diventava simbolico/identificativo per la comunità, allorquando s'univa dietro un segno che la identificava *universus civium*. Coloro che non partecipavano alle elezioni o perché erano assenti dall'università o perché non avevano sentito il suono delle campane, di trombe o della voce del banditore, non potevano nuocere con notifiche o citazione a ciò che la maggior parte degli astanti del parlamento aveva deliberato; infine, in caso di cattive condizioni atmosferiche *pulsantur campanae et de campanili loquitur*, mentre in caso di guerra il signore del luogo, con propria autorità, poteva usare il campanile della Chiesa. Era considerato abuso allorquando i baroni o gli ufficiali impedivano l'uso di strumenti atti ad informare il popolo tutto. A tal proposito un esempio è la controversia avvenuta nelle terre di Sibari in cui il conte *prohibebat ne pro parlamento facerent praeconio vel pulsaretur campana*¹⁷. Secondo la prammatica e in seguito nella sentenza del Sacro Regio Consiglio il parlamento non si congregava *sine licentia superioris*, in pratica era necessario che il governatore o il capitano o qualsiasi ufficiale deputato alla giustizia, non solo intervenisse, quanto fosse obbligata la sua personale presenza come supervisore e custode delle leggi del

¹⁵ Rovito, *Pragmaticarum...*, f. 189v. Nel paragrafo 366 si legge che *...Consuetum est in Regno, electiones officialium fieri de mense augusti, et administratio solet durare per annum continuum.*

¹⁶ L. Cervellino, *Direzione ovvero Guida delle Università di tutto il Regno di Napoli*, Vincenzo Manfredi, Napoli 1776, tomo I, p. 2.

¹⁷ Novario, *De Vassallorum...*, Vol. I^o, 45. Nella sentenza fu stabilito che *...subiacet sub illo clipeo tale decretum, quia est gravare subditos quando vetatur eis, né pro parlamentis concili jet electionibus faciendis possint facere procedere praeconia pulsatione campanae seu timpani vulgo vel effigi edita in locis ad finem denunciandi populum acti explandum; proinde vassallorum redundat gravamen quando barones vel officiales id agunt.*

Regno¹⁸. Circa il giorno di convocazione, un dispaccio del 1750 precisava che tutte le università si potevano convocare nei giorni festivi e solenni; infatti, in seguito alla consulta della Camera di Santa Chiara, il re aveva ordinato che per “legge generale” tutte le università del regno si potevano convocare nei giorni festivi e “non già in quelli che è permesso il faticare con l’obbligo di udire la Santa Messa”. Se un esempio di convocazione può essere quella di San Giorgio in Corigliano¹⁹, certamente appare motivata l’invalidazione delle elezioni nell’università di Belvedere²⁰, dove non furono emanati per tempo i soliti “banni”. D’altronde, era considerato abuso impedire la convocazione dei parlamenti in determinati giorni, allorquando potevano partecipare la maggior parte delle persone²¹.

La volontà politica dell’Imperatore era esplicita: rilevare con forza alcuni elementi per l’elezione dei rappresentanti; d’altra parte, il timore che qualche gruppo di persone od *officiales* troppo zelanti usurpassero o frodassero i diritti dei cittadini aveva indotto il sovrano a provvedimenti molto rigorosi. Vi erano alcune regole imprescindibili che riguardavano, ad esempio, il luogo deputato al parlamento e il numero delle persone necessarie perché le decisioni fossero valide. Tutto ciò si legge sempre nella prammatica II *...quod creatus non congregata universitate ad sonum campanae, iuxta solitum vel consilio non coadunato in loco solito, dicitur nulliter creatus*²²; così, un parlamento radunato in altro luogo era considerato nullo. L’eccezione poteva essere concessa solo e limitatamente per gravi motivi: per motivi igienici *limitat, nisi occasione pestis, vel ab aliam necessitatem*, oppure per motivi d’ordine pubblico *fiunt in claustris ecclesiarum ad evitandum tumultum*. Erano considerate valide le elezioni avvenute nelle Chiese, *quod talis electio valet*; tuttavia, il Vescovo poteva proibire all’università di congregarsi *...licet episcopus possit prohibere universitatem in ecclesia congregari pro faciendis electionibus et contractibus et aliis ex quo elecit Christus ementes et vendentes de templo*, ma la convocazione aveva valore: *si contractus fuerit factus valet*.

¹⁸ G.A. Marta, *Compilatio totius iuris ex omnibus universi orbis*, Venetia 1620, cap. 1, decisione del Sacro Regio Consiglio Napoletano 446, Vincenzo de Franchis.

¹⁹ ARCHIVIO STORICO DI COSENZA (da ora ASCS), Regia Udienza provinciale, mazzo 35, fasc. 311, 1762. Si tratta di una convocazione nella quale si specificavano luogo e data “...emanare pubblici banni per i luoghi soliti e consueti di detta terra questa.. giorno di sabato e danne gridare ad alta voce, more e praeconis, ut moris est, che dovendosi a tal atto ogni cittadino eccettuati quei de iure proibiti intervenisse nel luogo solito e consueto di convocare parlamento”.

²⁰ ASCS, Regia Udienza provinciale, mazzo 28, fasc. 256, 1749, f. 8r. “In ordine all’invalidità seguita nella loro elezione del Sindacato per non essersi emanata prima j soliti banni: vengo avvertato(?), che da tempo immemorabile è stato sempre solito, la mattina di quel giorno che si deve creare il reggimento emanassimo per due o tre volte in pubblica piazza e sue circonferenze banni, ed indi farsi il reggimento come segni dell’Elezione di detto giorno de 26 luglio di questo corrente anno che furono legittimamente eletti li suddetti Signori...”.

²¹ Novario, *De vassallorum...*, Vol I°, 46. *Gravamen XI: Vassalli gravantur quando impediuntur à baronibus facere parlamenta et concilia in diebus festivis pro opportuniore commoditate civium, ut maior pars ipsarum possit intervenire in parlamentis et conciliis et qui operibus ruralibus incumbendo adhuc sint praesentes solerit illa facere diebus festivis cumque baro sub certo praetextum vellet impedire, imo mandare facisset per suum capitaneum, ne in die quodam festo vassalli agerent parlamentum, habito recursum tempore meo ad regiam audentia Apuleae fuit iniunctus ordo dicto baroni quod abstineret à tali impedimento. Et quod liceret civibus se congregare et facere concilia et parlamenta tam in die non festivo quam festivo, penes mancinum actuarium.*

²² Rovito, *Pragmaticarum...* 189r.

Ben più complesso era il regolamento sulla rappresentanza in parlamento. Il problema, sostanzialmente, era la quantità e il numero delle persone deputate perché l'elezione fosse valida. La prammatica II fa riferimento ad alcuni dottori in legge che affermano *quod ad minus ex tribus partibus univertistatis, duae requiruntur et intervenire debent*²³, né è sufficiente che *omnes fuisse vocatus, nisi dictae duae partes interveniant [...], et sufficit quod maior pars istarum duarum partium consentiant...*. Alle elezioni era consentito intervenire solo a coloro che valevano, potevano e dovevano²⁴. L'eletto si computava in base al numero di tutta la maggior parte intervenuta, individuando la maggior parte in base al numero delle persone. Per rendere valida una qualsiasi deliberazione bastava affermare nei decreti o nei bandi che era stata congregata la maggior parte dell'università o due parti, mentre non era necessario rilevare, come ritenevano alcuni giuristi, le due parti su tre. I cittadini dell'Università se convocati, trascuravano di recarsi in parlamento non potevano sollevare eccezioni e la maggior parte che interveniva poteva deliberare legittimamente; infatti, ad esempio *...ideo si vocatis municipibus centum venirent qui sunt praesentes quinquaginta non venirent, quia eis non placuit, tunc validum erit factum per illos centum, licet non sit tertia pars municipium, tum per praedicta, tum etiam quia absentes et infirmi non computantur, sed solum computantur illi quinquaginta, qui fuerunt praesentes et noluerunt ire ad consilium quo casu illi centum faciunt duos partes ex tribus*²⁵. Erano esclusi dall'aver voce nelle elezioni i debitori e tutti coloro che erano in lite con l'università, ciò fu ordinato con una sentenza del Supremo Consiglio Collaterale, datato Napoli 24 novembre 1603, divenuta poi norma di legge a carattere generale. Si legge nella sentenza che "fatta relazione a Sua Eccellentissima nel Collaterale Consiglio, i debitori dell'Università e i litiganti con essa, né essi stessi possono eleggere, né nelle elezioni degli altri hanno diritto di portare voti e la forma predetta da adesso in poi si custodisca nelle elezioni da fare, nonostante qualunque consuetudine, decreto e ordinanza contraria"²⁶. Dunque, non era valida nessuna partecipazione attiva o passiva dei suddetti cittadini.

Con la designazione del futuro sindaco si entrava nel pieno delle elezioni. Sulla sua personalità non c'erano dubbi, doveva essere una persona piena di moderazione, di temperanza e di provata fede per il bene dei suoi concittadini: "...per la buona condotta della loro facoltà ed obbligazione egli è utile avvisar loro che pensino ad eleggere persona proba, d'accordo col Sindacando o precedente liste de' sospetti e persone che non possono scusarsi o rinunciare a fin di non nuocere all'università col far passare il tempo che restringe gli atti. Lo facciano subito; esigono il consenso o la lista de' sospetti firmati dal Sindacando

²³ Rovito, *Pragmaticarum...* 186v.

²⁴ La normativa era specificatamente rivolta a *...qui valunt, possunt et debant intervenire*.

²⁵ Rovito, *Pragmaticarum...*, 186v.

²⁶ Cervellino, *Descrizione ovvero...*, 6. Nella sentenza, riportata nella prammatica X *de Baronibus* § 117, si legge: *In causa particularium Civitatis Neritonis, ipsius Civitatis, ut in actis. Die 24 novembr. 1603 Neap. facta relatione Suae Excellentiae in Coll. Con. et c. Debitores Universitatis ac litigantes cum ea, nec ipsi eligantur, nec in aliorum electione suffragis ferendi jus habeant et forma praedicta in omnibus ex nunc in antea electionibus faciendis servetur, non obstante Consuetudine, Decretis et Ordinationibus contrariis quibuscumque.*

in piedi dell'istanza. Dopo il consenso o la lista facciano subito il decreto *eligantur Syndacatores* e indi quello di *fuert electi* notificando per mezzo del cancelliere ciascun atto al Sindacando...²⁷.

Nelle università feudali, generalmente, il sindaco uscente, a università convocata, proponeva alcune persone, chiedendo "quid vobis civibus placet super tali facto" e tutti i cittadini erano chiamati a esprimere la preferenza; quando il sindaco era impedito, erano gli eletti o colui che era il più anziano o il più nobile a proporre; infine, in alcuni casi, era il Capitano a proporre i nomi; a questo punto, era eletto colui che aveva ottenuto la maggior parte dei voti. In questa fase dell'elezione la consuetudine diventava un elemento fondamentale. Infatti, nella prammatica II si legge che si deve attendere la consuetudine dell'ordine o del modo nelle elezioni degli ufficiali. Tuttavia, nessun sindaco poteva eleggere un altro sindaco e, finito l'anno, non poteva essere eletto per altri cinque anni sulla stessa carica. D'altronde, questo era stato specificato in modo inequivocabile da Carlo V nel 1536: *Volumus etiam, ut Syndaci, dum dicit secundum ordinem et modum in ipsa universitate servari consuetum...* e il Sacro Regio Consiglio non eliminò mai questa norma²⁸, anzi cercò di riaffermare il diritto di partecipazione di tutti i cittadini all'elezione, evitando così di sfuggire non solo agli onori ma anche agli oneri, alternandosi periodicamente alle cariche.

Gli uffici non erano conferiti "per ambizione o per impetranda"²⁹ e, quindi, non tutti potevano essere eletti sindaci o eletti. In generale non potevano essere eletti, nello stesso tempo, padre e figlio o fratelli "carnali"³⁰, in caso contrario l'elezione sarebbe stata nulla de iure e de facto invalidata. Erano anche esclusi coloro che avevano amministrato l'Università e risultati debitori, mentre potevano partecipare ad altre cariche. Erano, invece, completamente esclusi da tutte le cariche coloro che non avevano dato conto della loro amministrazione. Infine non era possibile eleggere cittadini in lite con l'Università fino a che detta lite perdurava³¹. Per accedere alle cariche bisognava avere 18 anni e non più di 55 anni, si aveva voce attiva (elettore) e voce passiva (eletto). I figli di famiglia avevano voce passiva, ma non attiva³²; anche le famiglie numerose erano esenti dal sindacato. Un padre di cinque figli era escluso dal peso dell'ufficio eccetto se fosse stato un ufficio onorifico; ma dove l'Università risultasse di piccola dimensione e non vi fossero abbastanza abitanti per gli uffici allora detta norma non aveva valore. Anche colui che aveva cinque nipoti era esentato dagli uffici,

²⁷ R. Pecori, *Del privato governo delle Università*, Donato Campo, Napoli 1770, vol. 2, p. 42.

²⁸ V. De Franchis, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Nicolaum Pezzana, Venetiis 1720, tomo I p. 456

²⁹ Rovito, *Pragmaticarum...* 172r

³⁰ Cervellino, *Descrizione ovvero...*, 7, § 19. Il termine "carnale" non è specificato, probabilmente è riferito a figli di uno stesso genitore.

³¹ Queste norme sono inserite nella prammatica V § 16; 17; 18 del 15 dicembre 1559.

³² ASCS, Regia Udienza Provinciale, 1766. Per questo motivo le elezioni furono invalidate anche nella Università di Rossano (1766); "I votanti sono stati figli di famiglia come D. Giuseppe Greco D. Marcantonio Mazziotti ed altri de jure e per altro capo proibiti, ed è certo in jure, che i figli di famiglia non possono avere la voce attiva, ma solamente la voce passiva (...) De Franchis Dec. 210, n. 10-12; Montanar, nella Prammatica *De Administratione Universitatum* § 16 ed avendo votato i suddetti figli di famiglia ed altri de jure prohibiti, l'elezione fu ed è nulla...".

purché fossero tutti figli di altrettanti cinque figli altrimenti l'*excusatio officiorum* sarebbe da considerarsi nulla. La difficoltà maggiore era invece nello stabilire se l'anno successivo fosse possibile eleggere il fratello, il padre o il figlio del sindaco uscente. In realtà, non vi era una norma precisa nel Regno; per alcuni giuristi³³, era lecito eleggere perché "è persona distinta quella del figlio da quella del padre..". Era esclusa dall'elettorato passivo, invece, tutta l'*underclass*, in altre parole i custodi di animali, salariati e servitori; anzi, questi ultimi non potevano essere costretti neanche dal Barone al loro ufficio. Carcerati, galeotti e rei, ovviamente, rimanevano esclusi dall'elettorato, perché indegni al governo dell'Università. Tale norma si estendeva anche ai loro familiari, ai fratelli e ai figli di banditi o di ricattatori. Ma la norma richiamava anche altre persone come coloro che si erano macchiati d'infamia, gli infermi e gli inabili perpetui, i nobili (ma solo se l'incarico fosse stato di ordine inferiore al loro titolo), coloro che *publice verecundiam est passus*, i relegati, coloro che erano stati eletti in due luoghi diversi, gli scomunicati e infine gli ebrei, sebbene qualche giurista, come Anania, avallasse l'ipotesi che la norma non si applicasse a coloro che si erano convertiti e a coloro che avevano ricevuto onori o erano insigniti di onorificenze³⁴.

Tra i vari privilegi che i sindaci e gli ufficiali avevano, due erano di particolare interesse. *Primo*, i sindaci e gli ufficiali erano esenti dalle collette straordinarie mentre pagavano le collette ordinarie. *Secondo*, sindaci e eletti non potevano essere torturati, né frustati. Per quanto riguarda il primo punto tuttavia in alcune situazioni particolari erano soggetti al pagamento; per il secondo punto, invece gli ufficiali non potevano essere torturati in tutti quei casi che, normalmente, plebei e altri *de iure* potevano essere torturati, ma l'immunità cadeva con la lesa maestà, l'eresia, i delitti di arte magica, i delitti privati nelle carceri o quando l'ufficiale peccava nell'esercizio dell'ufficio.

3. Il regime feudale moderno si presenta come unità di possesso e di governo del territorio³⁵: sistema agrario come regime delle terre e complesso di funzioni giurisdizionali e poteri delegati che sono patrimoni signorili.

Il rapporto tra baroni e università nelle elezioni degli ufficiali rappresenta l'aspetto più controverso e, nello stesso tempo, più peculiare del feudalesimo meridionale, non solo per il groviglio di norme, consuetudini e regole, quanto anche per il delicato equilibrio e lo status giuridico tra forze politiche periferiche e centrali nelle quali si misuravano la stabilità e la solidità dello Stato moderno. Se per le città demaniali e per i grandi centri in generale era la complessità amministrativa e le diverse strutture socio-economiche che creavano fibrillazioni politiche, per le università feudali era il rapporto tra due soggetti istituzionali a creare tensioni, in quanto l'uno aveva la *iurisdictionem*, l'altro aveva l'*administrationem*, e dunque lo sconfinamento di competenze era

³³ I giuristi sono citati nell'opera di L. CERVELLINO, *Direzione ovvero Guida delle Università...* 7; riguardano Vincenzo de Franchis e Scipione Rovito.

³⁴ De Franchis, *Decisiones Sacri Regii...*, 459.

³⁵ Musi, *Il feudalesimo...*146.

insito nella natura del rapporto, perché *Barones habent iurisdictionem sine administratione et Syndici e contra administrationem sine iurisdictione*³⁶.

Lo studio delle prammatiche e delle leggi offre quindi un interessante quadro della struttura generale delle elezioni; tuttavia, analizzando alcuni casi di elezioni delle università calabresi da una parte si denotano elementi che indicano certamente la varietà e la profonda diversità dei singoli luoghi, ma dall'altra si dimostra anche un forte richiamo alle leggi e alle prammatiche del Regno.

Alcune Università della Calabria Citra, in particolar modo, per controversie con il signore del luogo o per alcune vertenze interne, sottoposero ad esame le modalità dell'elezione dei Sindaci e degli Eletti alla Regia Udienza, esse denotano subito un rapporto interlocutorio su tre soggetti, in cui le funzioni si specificavano: il *Rex* assumeva quella di mediatore/legislatore; il signore del luogo quello di giureconsulto e, infine, l'università assumeva la funzione di amministratrice della *res communis*. L'analisi è stata fatta su un campione variegato di piccoli centri infeudati sparsi per il territorio.

Il 5 giugno 1742, i cittadini di Lungro³⁷ fecero istanza alla Regia Udienza provinciale della Calabria Citra, affinché fossero garantite elezioni dei rappresentanti libere da ogni intrusione di "faziosi" che creavano disturbo e confusione. Chiesero, in pratica, per domenica 6 maggio l'intervento di un "medesimo ufficiale di reggimento dandosi l'opportuna facoltà di poter dare li ordini necessari per cercare ogni disturbo (...) tutto con la piena libertà dei votanti". Votato il neo sindaco, toccava al barone confermarlo nelle sue funzioni; infatti, la *confirmatio* era prerogativa baronale, in quanto *ius non scriptum*. Accadde, così, che il 21 luglio 1742 Thomas Vegas Macciucca, procuratore del Duca di Massa e Principe di Carrara inviò istanza e supplica alla Regia Udienza per rivendicare la conferma del sindaco appena eletto. In realtà, il sindaco eletto, Francesco Falvo, non si curò della conferma e fu perciò sospeso dall'incarico, con grave detrimento dell'università che si trovò senza amministratori. Fu deciso che il sindaco eletto dovesse essere confermato, "poiché il primo voto spetta a loro (cittadini) darselo come padrone e specialmente al Barone come vero Signore e padrone e come primo cittadino".

Sempre nel 1742 ci fu il tentativo di forzare la volontà del parlamento di Bocchigliero³⁸. Nella domenica di Pasqua del 25 marzo, furono interrotte le elezioni del sindaco in seguito all'arrivo di alcuni "sediziosi" che volevano imporre l'elezione del medico Francesco Antonio Guido; tanto fu il trambusto che il governatore si ritirò velocemente poiché "...il Guido avvalorato da quella masnada di gente rozza e villana e perciò facile a tumultare e delli capi della sedizione à tal riflesso i congiurati perdendo il rispetto e con parole e minacce allo stesso Governatore e magistrato lo costrinse a fuggirsene per evadere l'imminente perdita della loro vita egli con altri sediziosi rimasto in piazza si tornarono ad ammutinare e dalli stessi fece sottoscrivere i voti a suo beneficio in

³⁶ Rovito, *Pragmaticarum*... 178v

³⁷ ASCS, Regia Udienza, mazzo 35, fasc. 307.

³⁸ ASCS, Regia Udienza, mazzo 27, fasc. 226.

un foglio volante poco curando che non vi era la persona del reg. e del governatore ritiratosi per tema del tumulto". Tutto era nato da una voce incontrollata e, poi rivelatasi errata, che i cittadini sarebbero stati riscattati dalle rivele in caso di elezione del medico. Nel fascicolo della Regia Udienza sono riportate le testimonianze sia del governatore sia di altri partecipanti all'assemblea. Il governatore il 25 marzo "trovò il popolo congregato à suono di campana com'è solito assieme col Sig. Sindaco ed eletti e avendo detto Signor Governatore ordinato al cancelliere che leggesse al popolo la preposizione delli soggetti eligendi tanto eseguì (.) poi cominciò un forte vociferare perché il popolo voleva per sindaco Guido", il governatore però soggiunse "non poter essere sindaco per due ragioni, l'una perché sta litigando con l'università per materia di interesse e l'altra perché non aveva finito il quinquennio del suo sindacato precedente"³⁹. Un testimone racconta "altro non voleano se non che al medico B. Guidi e replicando più volte al governatore dicendo non potere quello sortire (.) li medesimi si portarono a trovare detto Guido e lo condussero in braccio dicendo questo volemo, questo volemo (...) e dice non vere l'insinuazione e persuasione fatte al popolo dal Guido a non fare i riveli stando che li avanti riveli erano state allo stesso sin dal mese di ottobre come cancelliere presentate tutte. Ancora una testimonianza racconta di uno dei promotori della rivolta che irruppe nel parlamento "facendo ribellione ed insolenza a tutti li Ma.gi a causa che Bocchigliero pareva una repubblica senza timore di Dio e della giustizia che è degno di essere castigato a guisa di Masaniello"⁴⁰.

A Strongoli l'elezione del sindaco seguiva un'antichissima consuetudine; per evitare "le oppressioni che le persone potenti facevano in grave discapito del povero popolo col pretesto di publicj officj", si designavano alcune persone, generalmente tre, che si sottoponevano al giudizio del parlamento e, dopo l'elezione, il neo eletto doveva avere la conferma da parte del signore e ciò avveniva intorno al 15 maggio. Diversi furono gli episodi d'ingerenza nelle pubbliche elezioni. Un primo episodio si registra nel 1736, quando la principessa Pignatelli denunciò la grave situazione. In una lettera scriveva "Lucrezia Pignatelli Principessa di Strongoli con umilissime suppliche rappresenta a V.S. che per evitare le oppressioni che le persone potenti faceano in grave discapito del povero popolo col pretesto di publicj officj nella città di Strongoli s'introdusse dal tempo antichissimo, anzi immemorabile che l'elezione de' Sindaci ed altri pubblici officj di detta città e delle terre di Melissa, si facesse precedente nomina de' soggetti fatta dall'utile padrona qual nomina poi proponendosi nel parlamento se ne faceva canonicamente l'elezione e successivamente confermandosi dall'utile padrone l'elezione fatta, si dava il possesso agli eletti ed in tal nomina con pieno consenso di quelli popoli..."⁴¹. L'intervento da parte delle autorità⁴² fu fatto, ma non risolse certamente la

³⁹ ASCS, Regia Udienza, mazzo 27, fasc. 226, f. 9r.

⁴⁰ ASCS, Regia Udienza, mazzo 27, fasc. 226, f. 12r.

⁴¹ ASCS, Regia Udienza, mazzo 35, fasc. 308, 1736, f. 2r

⁴² ASCS, Regia Udienza provinciale, mazzo 35, fasc. 308, 1736, f. 1r. Nella lettera si specifica come sia necessario intervenire per riportare nello *ius consuetudinis* la situazione creatasi. *Haviendo rapresentado*

situazione; infatti, nel 1761⁴³, si istrui una pratica contro Giuseppe Giunti, agente della città di Strongoli, reo di vessare i cittadini, causare ingiustizie e, naturalmente, ingerirsi nelle elezioni degli ufficiali, nonché aver corrotto il mastrodatti Gaetano Polito; i cittadini inviarono suppliche al Sovrano per punire chi si macchiava di così grave reato⁴⁴. La risposta fu abbastanza celere, se il 13 giugno 1761⁴⁵, si rispondeva "...avendo informazione delle oppressioni che riferisca a quell'Udienza Giuseppe Giunti agente generale del Barone si tenga lontano da quel luogo durante l'informazione S.M. mi comanda dire a V.S.I. ed a cotesta udienza che verifichi con diligenza faccia tutto ciò che convenga e sia di giustamente e bisognando provvidenza superiore riferisca senza causarvi veruna spesa ad alcuna università. Napoli 13 giugno 1761. Carlo Demarco".

Un caso interessante è rappresentato dall'università di Mangalavita; si tratta di una contesa tra due università (Santa Maria della Rota e Mangalavita) sull'autonomia amministrativa che Mangalavita avocava a sé perché ottenuta dalla Regia Corte e continuamente minacciata e contestata in tutte le sue funzioni amministrative dall'altra università che invece ne reclamava la sua dipendenza. Erano motivi certamente di natura economica più che politico-amministrativi ad alimentare gli interessi dei rappresentanti di Santa Maria della Rota; infatti, Mangalavita aveva benefici fiscali e perciò aggregando le due università nella distribuzione dei pesi fiscali un maggiore numero di famiglie si avrebbero avuti minori oneri da sostenere. Nella denuncia poi si specificava come "Li magnifici del reggimento e cittadini di detta università di Santa Maria

al Rey en el memorial incluso D.a Lucrezia Pignatelli e Principessa di Strongoli el miserable estado enque se halle aquella pobre Universidad â motivo dela mala administracion de algunos mas poderosos y el grave atentado que los mismas han executado con haver providido â la nueva electione del Sindaco y electos de aquella ciudad autoritate propria antes del tiempo y sin que aya procedido la nomina y aprovacion dela Suplicante instandos de apertura providencia. Me ha mandado S.M. reniterlo â V.S. Illustrissimo para que se informe por medio de algun subalterno de toda probidad y satisfacion sobre lo que se rapresenta y haga relacion. Dios gu. â V.S.I. come desdes. Nap. 31 g. 1736.

⁴³ ASCS, Regia Udienza provinciale, 27, fasc. 337, f. 1r. Si legge "...terra detta di Strongoli esser ritrovata dalle oppressioni che ingerisce loro D. Giuseppe Giunti agente di detta città fidato alla protezione che gode del Mastrodatti di codesto tribunale Gaetano Polito mi manda dire a V.S.I. e a codesta università che faccia tutto ciò che convenga e sia di giustamente punisca il mastrodatti che si liquidi reo; e bisognando provvidenza superiore riferisca col parere senza sospendersi né il corso né l'esecuzione della giustizia e dia conto all'esito senza causarsi veruna spesa ad alcuna università. Napoli 30 maggio 1761".

⁴⁴ ASCS, Regia Udienza provinciale, 27, fasc. 337, f. 2r. "S. R. M. li cittadini di Strongoli in provincia di Calabria citra umilissimi vassalli di V.M. supplicando espongono qualimenti anno supplicato con altra la V.M. circa la tirannia che pratica il D.Giunti agente di detta città avendosi usurpata tutta l'amministrazione de l'università che a sua voglia fa li sindacati estrappa li vassalli di V.M. per forza come voli e fa li governanti chi dipende di detto Giunti agenti e non ci è giustizia facendo tanta ingiustizia a poveri vassalli di V.M. che quantunque si è compiaciuta di ordinarvi al tribunale di Cosenza che fosse castigato detto Giunti portandosi in detta città uno mastrodatti chiamato Gaetano Polito si accoppiò con il medesimo Giunti che per via di danari fece esaminarvi alli aderenti di detto Giunti tutto il contrario della verità e se la piglia con tutti facendo mille tirannie ed il mastrodatti non volle esaminarvi testimoni degni di fede e fu corrotto dal Giunti che prevede e bisogna che V.M. si degni ordinati ad un modus integro del tribunale che pigli tali informazioni e non si abbia conto di quello che pigliò detto Gaetano Polito che fu corrotto e facci esaminarvi al magnifico Carlo Compitello, mag. Antonio Cristofelo, mag. Giuseppe Cupozzo, mag. Arcangelo Compitello (...) ed altri che tutti sanno la tirannia di detto Giunti e fusse castigato come merita li suoi delitti che non si possono più sopportare le sue ingiustizie...".

⁴⁵ ASCS, Regia Udienza, mazzo 27, fasc. 237, f. 10r.

della Rota intendono e con effetto privarne la detta povera università di Mangalavite con violenze minacce e armata manu e non farle fare l'elezione di sindici eletti ed altri del reggimento acciò potessero fare la loro imposizione così di ordinario che di straordinario ed altri pesi dell'università..."⁴⁶. Il ricorso poi era anche per il Catasto onciario che ogni università era obbligata a confezionare, ma che l'Università di Santa Maria della Rota, spalleggiata dal barone, impediva per poi far condannare Mangalavita presso la Regia Corte; la supplica chiedeva poi affinché si intervenisse "nel parlamento delle elezioni del reggimento e quelli eletti servata la forma della regia pragmatica quello barone confermi j loro rispettivi ufficij coloro che hanno avuto la maggior parte dei voti altrimenti si conferma da questa regia udienza acciò che il reggimento di detta università di Mangalavite possa immediatamente fare l'imposizione per suddetti la regia corte". Le ragioni di Santa Maria della Rota erano invece motivati con riferimenti ad analoghe situazioni; infatti una delle tesi sostenuta era la vicinanza delle due università; ad esempio, il sindaco e i cittadini "delle terre di San Benedetto Ullano (..) come da tempo immemorabile per la vicinanza che dette terre della Rota e Mangalavite" distano "miglia due in circa", e hanno "una sola piazza, un sindaco e tre eletti... ne mai si è fatta elezione separata ne in Mangalavite ne in altri quartieri"; inoltre, il sindaco e gli eletti di Lattarico avevano "un solo sindaco e un solo mastro giurato e un solo cappellano". Si motivava anche da un punto di vista religioso "...venendo formata da un solo sindaco e reggimento e governatore e mastro giurato nello temporale e nello spirituale dà una parrocchia dividersi contro l'antico solito con cui sempre si è vissuto e presentemente si vive e per che ciò è indugistante(?) irragionevole e pregiudiziale a cittadini tutti al Barone di detta terra ed agli interessati del regio fisco..."

Nel 1762 toccò ai cittadini delle terre di San Giorgio in Corigliano ricorrere alla Regia Udienza per l'elezione dei loro rappresentanti. Si trattava di un caso nel quale erano i cittadini a sconvolgere l'ordinata elezione che avveniva generalmente nel mese di maggio; i cittadini esponevano "come sotto il di 28 del prossimo caduto aprile ne presentarono supplica à V.S.I. rappresentandoli che dovendosi fare l'elezione del Sindaco in detta terra di San Giorgio la domenica prima del corrente giorno solito (...) saputo ciò dall'attuale Sindaco e da molti altri cominciarono a destar tumulto tra il vulgo ignorante sino a farsi lecciti(?) in pubblica piazza di battere schiaffi e pugni, un tale Bruno Serra cittadino uno dei ricorrenti che si dimostrò di far cadere l'elezione suddetta non debitrice e non proibita dalle regimentari (...) fu chiamato il sindaco a fare la nomina (..) gli fu ordinato il medesimo fingendosi ammalato non volle intervenire ma cedè la sua facoltà al suo eletto (...) quando si pensava di diversi divenire pacificamente alla tale elezione portatosi nel luogo solito e consueto si ritrovò colà una unione di più debitori che furono di disturbare le elezioni"⁴⁷.

L'interesse delle elezioni era dunque notevole; se come si è visto, erano spesso i cittadini a protestare contro il signore locale o contro i suoi uomini, è

⁴⁶ ASCS, Regia Udienza, mazzo 27, fasc. 226, 1742

⁴⁷ ASCS, mazzo 35, fasc. 311, 1762.

anche vero che talvolta accadeva il contrario, dove la gestione troppo familiare portava ad invalidare elezioni e rappresentanze. Due esempi possono essere le elezioni fatte a Rossano nel 1766 e quelle tenutesi a Mottafollone nel 1743.

Le elezioni nel casale di Mottafollone furono dichiarate nulle perché contrarie non solo alla prammatica, ma anche allo *ius consuetudinis*. In particolare, il 25 giugno del 1743, Cirillo la Monaca, erario del Principe di Belvedere e Signore di Mottafollone esibì davanti al Notaio Ottavio Bloise di San Sosti⁴⁸ un documento che “il reggimento della sudetta terra di Mottafollone hanno senza volontà e conferma dell’Eccellentissimo Signor Principe, eletto a loro discrezione nuovo reggimento per il governo della università di detta terra, il quale foglio scritto di protesta si inserisce ed è tal tenore seguente videlicet”. La *nullitas* era richiesta per quattro capi di reità: 1) procedura irregolare; 2) nomina del sindaco e degli eletti prima dello scadere dell’anno (settembre); numero non sufficiente di presenti al parlamento e presenza di figli di famiglia; 4) il mancato intervento del governatore e del luogotenente⁴⁹.

⁴⁸ Archivio di Stato di Castrovillari, Not. Ottavio Bloise, 1743, f. 80r.

⁴⁹ Si riporta tutta l’*attestatio*: “Avanti il Magnifico Notaio Ottavio Briose del Casale di San Sosti, compare Cirillo la Monaca, attualmente erario di Sua Eccellenza il Signor Principe di Belvedere, e suo stato di Mottafollone, e dice come hà preinteso di essersi questa mattina 24 del corrente giugno, convocato dalli attuali del Regimento di essa terra Nicolò la Monaca sindaco, Daniele Renda, e Giuseppe Scagliano Eletti, parlamento, e fattosi da essi il nuovo governo d’essa università in persona di Giuseppe Guerriero Sindaco, e per eletti Carlo Scagliano, e Francesco di Domenico, Antonio di Zarlo, contro non solo l’antico solito di doversi fare il Sindaco ed Eletti nel suo proprio stabilito del mese di 7mbre, mà anche per l’antico solito ancora e per il jusso che vi ave esso Eccellentissimo Signor Principe e suo Principale, quale elezzione di legge, e Prammatiche vien ad essere nulla per li seguenti capi videlicet: 1° Dette elezzione rendesi nulla, per quello che detto suo Principale vi ha di jusso, e ragione, poiche l’università non puote da se eligere Sindaco, ed Eletti, ma solo convocare parlamento, e sincome l’antico solito de Cittadini, poi s’eligono tre persone per sindaco, tre altre per primo Eletto, ed altre per 2° eletto, e da queste persone che si nominano da essi cittadini se ne presciogliono da esso suo Principale uno per Sindaco, e due altre per eletti, cossi praticatesi ab antiquo tempore, e come si vedono anco nelle antepassate elezzioni fattesi, che registrare sono nel libro de parlamento di essa università, che *in vim approvationis* di tutti costasi da esso libro, ed attestati, che a suo luogo, e tempo si presenteranno; onde per questo primo capo nulla si renda detta elezzione così acremente, et insussistente fattasi; 2° Non avea tal potestà, ne dovea detto Sindaco la Monaca con i suoi Eletti devenire a nuove elezzioni di altro Sindaco eletto prima del prefisso tempo, per che questo è *in fraudem universitatis*, oltre di ciò, che gli vien proibito dalle regie prammatiche quibus (..) e perciò nulla si rende detta elezzione, e deve esso Sindaco ed eletti esercenti continuare il di loro officio in fine Anni, anche à riflesso di quello devono dar conto dell’amministrazione; 3° Nulla, anzi invalida rendasi detta elezzione cossi acremente(?) fattasi, ma di loro vero capriccio, perché in tal parlamento fattosi questa mattina delli 24 non si vedono annotate senonche pochissime persone al numero di ventitre, tra gli intervenuti, che vi sono figli di famiglia, come da esso parlamento si legge non essendovi intervenuti la parte opportuna dei cittadini, e di sanamente, conche nulla, ed invalida si rende tale elezzione; 4° Nulla ed invalidissima si rende tale elezzioni, tanto maggiormente perche nel detto parlamento cercatosi fare da esso sindaco ed eletti non vi è intervenuto la persona del Magnifico Governatore o suo luogotenente, quando chi non ja, che ogni atto di simili parlamento viene comoborato colla firma di uno de medesimi, il che non si è ravvisa in detto parlamento, come s’è detto fatto questa mattina li 24 del corrente cui vult per lo che stante nelle cose sudette e precise di quello sia jusso di detto suo Principale se ne protesta *for(?) toties quoties* vult(?) e di non aversene ragione alcuna di tale elezzione et quando opessia(?) di averne ricorsi à regij tribunali contro d’esso Sindaco, ed eletti, che contra forma soliti han cercato non solo a quelle contravenire, mà anche alla contravvenzione delle Regia Prammatica, sic in stat, petir, et sic sa protestas in forma, non diebus(?) suis juribus (..) omni meliori modo”.

Facendo anche istanza, ch’essa Magnifico regio Notaro la presente, la notifici a detto Sindaco, ed Eletti, e la conserva presso delli suoi atti per futuram cautelam d’esso presente. Not. Ottavio Bloise, 1743, f. 81r.

Similmente, anche il caso di Rossano presenta capi di reità comune: 1) convocazione del parlamento in un luogo che non fosse il solito e in più non era laicale; 2) ammissione nel parlamento di figli di famiglia; 3) il sindaco eletto, Gaetano Interzato, era figlio del Barone Domenico Antonio Interzato, perché, avendo esercitata anni prima la carica di sindaco, era stato dichiarato creditore di detta università; 4) il Barone, padre del neoeletto, aveva esercitato la carica di cassiere dell'università e non aveva fatto i conti a fine amministrazione; 5) inoltre, Pasquale Interzato, fratello di Gaetano, che aveva esercitato la carica di consultore della Portolania di terra, non aveva reso pubblici i conti delle transazioni avvenute e quindi c'era conflitto d'interesse se fosse stato eletto sindaco; 6) infine, il neo sindaco eletto contravvenendo gli ordini del Sacro Regio Consiglio, spediti sin dal 22 marzo del 1766 e ricevuti dalla corte locale, con frivoli pretesti del governatore locale non ha proceduto a decretare contro la mancata osservanza degli ordini della regia Corte⁵⁰.

Infine un caso esemplare è quello di Policastrello⁵¹. *L'affaire* fu molto complesso e si accusò il Duca di avere avuto una condotta abusiva. Nel 1741⁵², il sindaco di Policastrello, un certo Giuseppe Campolongo, e gli eletti accusarono il duca di San Donato di angariare l'università. Il duca fece incarcerare il

⁵⁰ Presentiamo la lettera nella quale si mettono in evidenza tutti capi di nullità delle elezioni: "Illustrissimo Signore. D. Francesco Pastore della città di Rossano suplicando espone à Vostra Illustrissima qualmente essendosi da quella Università tenuto il Parlamento per l'electione de nuovi Regimentarij nuliter c.v.(?) si è eletto Sindaco il Magnifico D. Gaetano Interzato, tanto che dee il suplicante necessitato proponete contro di una tale electione *ante captam possessionem*, le seguenti, e altre nullità che stima ripetere in presenza di Vostra Illustrissima a maggiore cautela: 1° la prima nullità si è di essersi tenuto detto nullo parlamento in luogo immune quando che dovea tenersi luogo soggetto alla giurisdizione laicale, per potere dirsi legittimo, e potere nel tempo istesso il governatore, esercitare sui devocali la sua giurisdizione fine di impedire l'inconvenienza, che potessero occorrere, ergo Nullitas; 2° la seconda nullità si è di essersi ammessi detto Parlamento a suffragiare minori figli di famiglia ed altri dalle leggi proibiti, ergo Nullitas; 3° la terza nullità consiste, che l'espresso magnifico D. Gaetano come figlio del Magnifico Barone D. Domenico Antonio Interzati, non potea eligersi per sindaco, mentre l'espresso D. Domenico, suo padre avendo esercitata anni a dietro la carica di Sindaco fu dichiarato creditore di detta università nella somma ... quale credito tutta via esiste e facendosi Sindaco l'espresso D. Gaetano suo figlio, e istesso che darseli la facultà di potersi pagare ontovitare propria con pregiudizio di quel publico ergo Nullitas; 4° la quarta nullità si è che, l'espresso D. Domenico Padre avendo similmente esercitato la carica di cassiere di quella università non ave per anco reso il conto, ergo nullitas; 5° la quinta nullità consiste, che il Magnifico D. Pasquale Interzato germano fratello del divisato D. Gaetano avendo esercitato la carica di consultore della Portolania di terra di detta città, non ave reso il conto delle transactione, e pene appartenentino, a quel publico, come che in tutti i conti de debitori universali deve il sindaco far le parti del università, sarebbe cosa mostruosa e pregiudiziale che l'espresso D. Gaetano, nel caso che fusse Sindaco si ammettesse a fare tali parti, così contro l'espresso suo fratello che contro il menzionato sul Padre, mentre non dondarebbe in positivo discapito di detta Università ergo Nullitas; 6° la sesta nullità si è di essersi eletto in Sindaco l'espresso D. Gaetano, in contraventione degli ordini del Sacro Regio Consiglio spediti fin dalli 22 del mese di marzo del caduto anno 1766 esecutoriati da quella Corte locale con cognizione di causa ad istanza del magnifico D. Giuseppe Pastore germano fratello del suplicando, e ciò e seguito per mendicati, e frivoli pretesti del Magnifico governatore locale senza che avesse avuto costui facultà di decretare contro detti ordini, ergo Nullitas. Item has et alias cum facultate.. che però ricorre da Vostra Illustrissima, e attente detta nullità proposte in detta città di Rossano *ante captam possessionem* e ripetite in questa Regia Udienza à magior cautela, a supplica ordinare che non si dia verum possesso à detto Interzato, mà che ritrasmettono gli atti del electione in questa Regia Audienza, e che esercitano li regimentari vecchi, che meglio poteranno a Vostra Illustrissima che oltre...".

⁵¹ ASCS, Regia Udienza provinciale, mazzo 27, fasc. 227.

⁵² Cfr. R. Bisignani, *Policastrello, la fine di un comune*, Fasano Editore, Cosenza 1985, pp. 14-23.

Sindaco e successivamente lo fece rilasciare. Nella primavera del 1742, in occasione del rinnovamento della carica, il sindaco uscente notò alcune irregolarità che denunciò dinnanzi al notaio Borrelli di Sant'Agata. L'iter elettivo era semplice: si designavano tre persone, nominate dal parlamento, come candidati a sindaco e tre persone come candidate a mastrogiurato, il Duca ne sceglieva uno. Il duca non ritenne valide le elezioni perché non avevano avvisato né lui o né il governatore; in realtà secondo una consuetudine antica l'università non era obbligata ad informare il governatore, né "meno quello si è conchiuso in detto parlamento si è scritto dal Cancelliere a libro, solamente si è notata in una cartoccia per solo ricordo"⁵³. Non essendoci libro che testimoniassero l'avvenuta elezione, ma essendoci solo quattro nomi amici del duca, attraverso testimonianze forzate, fu redatto un falso verbale dove si nominava un nuovo sindaco. Fu eletto sindaco un certo Domenico Maurelli⁵⁴, e fu ingiunto all'ex sindaco di non ingerirsi⁵⁵ più nell'amministrazione

⁵³ Bisignani, *Policastrello...*, 17.

⁵⁴ ASCS, Regia Udienza provinciale, mazzo 27, fasc. 227. "...il detto Duca si trovarono di confermare per Sindaco una delle tre persone che nominovansi da questo regimento secondo l'antico costume, quello dopo aver fatto radunare legittimamente il popolo nel solito luogo in pubblica piazza anche con l'intervento del Gov. Delli regimentarij allora furono nominati spontaneamente tre soggetti per Sindaci e tre per mastrogiurati la qual nomina essendo stata rimessa al Duca questi eletto avea per nuovo Sindaco la persona di Domenico Morelli e per mastrogiurato Sebastiano Russo amendue nominati e dopo di ciò alcuni giorni appresso Giuseppe Campilongo passato Sindaco avea fatto venire dalla terra di Sant'Agata un notaro con chi di notte tempo girando le case dei cittadini di Policastrello l'avea condotto per farsi confermare per Sindaco ed aveano fatto apparire un parlamento in forme di convocazione di popolo per servirsene in tribunale in cotesta capitale; ma conoscitasi la verità, la reale elezione fatta dall'Ufficiale Zuccaro per il di cui effetto con altre provvisioni ultimamente spedite dal S.C. fu ascritto Campilongo a consegnare il suggello dell'Università al Sindaco nuovo eletto D.M. il quale avea accettato tale carica e non si fosse ingerito all'amministrazione".

⁵⁵ ASCS, Regia Udienza provinciale, mazzo 27, fasc. 228, f. 1r/3v. "Con memoriale a nome del Procuratore dell'Illustrissimo Duca di San Donato furono presentate a Vostra Signoria Illustrissima provvisioni spedite dal S.R.C. ordinantino che avesse astretto Domenico Maurello nuovo Sindaco eletto dall'università di questa terra di Policastrello ad esercitare l'ufficio suddetto e Giuseppe Campilongo passato sindaco di esibire subito il suggello della università suddetta in potere del predetto di Maurello e che non si fosse più inserito nell'amministrazione di detto ufficio altrimenti si fosse proceduto alla sua carcerazione e fece istanza di commettersene l'osservazione ad un subalterno di codesta regale segreteria, ed infatti datasi l'osservazione alle provvisioni suddette restò (...) servita commetterne a me l'adempimento, giusto la di loro serie, carta, e tenere come di riscontro dal registro sistente in detta regal segreteria nel f. 218. Per esecuzione di che conferitomi sin da ieri giorno di ventisei dell'andante luglio in questa terra di Policastrello perché trovai assente il serviente della medesima cercai senza palesare la mia incombenza per non insospettare le Parti, far venire avanti di me il predetto Domenico Maurello che il nominato Giuseppe Campolongo à fine di obbligare colle buone al Signore di esercitare la carica di Sindaco di questa università ed astringere il secondo all'esibizione del suggello universale coll'incarico di non ingerirsi di vantaggio all'amministrazione di detto atto, giusto l'ordinato da detta R.S.C. e infatti portatosi nella casa di... il ...G.Campolongo solamente atteso...a voce l'incaricai l'esitazione in mio potere del predetto suggello e che non li fosse per l'avvenire più ingerito nell'amministrazione di questa università per essere tale il disposto di S.R.C. e gli... da parola a parola in lingua italiana l'intesa provvisione e perché il medesimo non si diede carico dell'ordine suddetto scusandosi che come persona desta non capiva cosa aliena; gli accordai la venuta...del sacerdote D. Sebastiano Campolongo, suo figlio col quale dopo l'altercazione di circa quattro ore e dopo aversi letto e riletto per più volte le provvisioni e l'ordine coll'inserta forma di esse da me antecedentemente spedito, alla persona rivoltatosi al Padre arrogantemente impose di non ubbidire a quanto da me se gli era ordinato, poiché poco importava se contro di lui veniva imposta la carcerazione...pure continuando il sacerdote a sborbottare che non era giammai suo padre per fare condiscendenza...detto Giuseppe Campolongo...si è mantenuto sempre fermo nella sua opinione...li ho fatto condurre oggi alle carceri della convicina terra di Motta Follone.

dell'università; infatti, la supplica del Duca non si fece aspettare⁵⁶, seguita da una lettera destinata al procuratore del Duca⁵⁷.

4. In questo contesto assume importanza anche la corte feudale; infatti, diventata ormai farraginoso macchina burocratica, nel Regno di Napoli, la corte feudale ebbe una triplice funzione: giustizia, politica economica e finanziaria, ordine pubblico e protezione dei vassalli⁵⁸.

Il vertice dell'amministrazione feudale⁵⁹ era costituito da un governatore preposto alla giurisdizione, affiancato da un assessore; entrambi erano nominati dal barone senza alcun controllo da parte dello stato; vi era poi il mastrodatti, che scriveva i decreti giudiziari, il luogotenente, che sostituiva il governatore durante la sua assenza, e numerosi agenti e camerlenghi che servivano il barone e che, all'occorrenza, potevano dimostrare tutto il loro potere durante le sedute dei parlamenti locali, dato che avevano contatto diretto con i contadini e i fittuari del feudo. Già De Leonardis⁶⁰ nella sua opera "Prattica de gli ufficiali regii e baronali del Regno di Napoli", scriveva come gli ufficiali eletti dovevano essere di retti e onesti costumi⁶¹, mentre la prammatica del 22 marzo 1536 proibiva l'esercizio del mero e misto imperio a chi non ne aveva titolo⁶².

Passando poi a Domenico Maurello, accertatomi della sua fuga, l'ho spedito questa mattina ordine acciò che avesse esercitata la suddetta carica di nuovo sindaco a quale effetto si fosse conferito a me sotto pena della carcerazione e confisca dei suoi beni...Policastrello 7 luglio 1742".

⁵⁶ ASCS, Regia Udienza provinciale, mazzo 35, fasc. 310, f.1r. "Illustrissimo Signore. Il procuratore dell'Ill.mo Duca di San Donato supplicando espone a V. Illustrissimo come ritrovandosi detto suo principale nel giusto pacifico e inveterato possesso d'eligere per Sindaco della terra di Policastrello di cui egli ne è l'utile padrone uno delle tre persone che si nominano nel pubblico parlamento si è preteso e si pretende presentemente da alcuni inquieti cittadini di detta terra disturbarlo nel possesso di detto antico solito che però ne è stato costretto averne ricorso à S.M. che Dio guardi dalla quale essendo stata rimessa la causa al S.R.C. dal medesimo servatis servandis si è spedita l'annessa controsupplica in forma del detto Duca D. Tommaso Vergas Maccinica, commissario in virtù della quale stà disposto et ordinato che stante la commessa della causa in persona del suddetto duca, così la Gran Camera della Vicaria come l'altra inferiore non si inperiscono né si intromettano anche nella cognitione di essa e che frattanto essendosi osservati li validi e legittimi documenti trasmessi nel suddetto Supremo Tribunale in parte di esso Duca di San Donato, il medesimo non sia turbato, né molestato di fatto nel riferito possesso d'eligere e confermare il Sindaco nella maniera come sopra. Per tanto ricorre da V.I. e lo supplica per l'osservanza della medesima con connettersene l'esecuzione ad alcuno de Subalterni della R.U. probo e puntuale affinché così faccio eseguire. Ut Deus. Cosenza 27 aprile 1742. Brancone".

⁵⁷ ASCS, Regia Udienza provinciale, mazzo 35, fasc. 310, f. 2r/2v. "...la quale secondo il solito e secondo la disposizione della Regia Prammatica si fa precedente nomina dell'Università di tre cittadini abili e idonei in pubblico parlamento e da detto suo mastrogiurato principale s'elige uno di detti tre cittadini nominati e approvati in pubblico parlamento la quale resta confermato per Sindaco ed in tale possesso ab antico e immemorabile si ritrova detto Ill.mo Duca si è preteso e si pretende da alcuni pochi particolari cittadini inquieti e malfidenti disturbare detta elezione per loro capricci e fini privati...".

⁵⁸ Musi, *Il feudalesimo...* 92-93.

⁵⁹ A. Spagnoletti, *Il governo del feudo. Aspetti della giurisdizione baronale nelle università meridionali del XVIII secolo*, in "Società e storia", 1992, p. 61.

⁶⁰ G.F. De Leonardis, *Prattica de gli ufficiali regii e baronali del Regno di Napoli. Ove si tratta della potestà del Viceré, de fatti officii del Regno*, Costantino Vitali, Napoli 1619.

⁶¹ De Leonardis, *Prattica de gli ufficiali...*, 3. Scriveva De Leonardis "...e però nell'elezione di qualsivoglia ufficiale si deve considerare la sua qualità, se è nobile prudente e di buona coscienza, e se è esperto nell'ufficio, adornato di buoni costumi e di scienza e perciò il Dott. Matteo d'Afflitto napolitano prega per carità i Re giusti et altri signori che abbiano con gran studio da eligere al governo di terre et amministrazione della giustizia, ufficiali, persone non lascive, o vere concubinarij, ò cupidi di beni temporali, ne superbi ò giocatori ma fedeli a sé et alla divina maestà, virtuosi e non ignoranti della legge

I baroni potevano esercitare la giurisdizione solo attraverso il governatore o gli ufficiali⁶³, i quali erano annuali e non si potevano cambiare durante il corso dell'anno, come si legge sia nella prammatica V del 1536 De Baronibus, sia nella Decisione n. 410 del Sacro Regio Consiglio, in quanto accadeva spesso che "li Baroni di questo Regno un abuso pregiudiziale alla giustizia di farsi fare dalli Governatori che provvedono nelli di loro stati, alcune lettere di rinunzie per avvalersene poi quando a loro piace secondo le occasioni che gli si rappresentano o di loro capriccio...⁶⁴". Da parte sua il governatore era tenuto a giurare l'osservanza delle consuetudini e degli statuti dei luoghi, "...deve servare il decoro e dignità nello stare in detto officio nel sedere, nell'andare, nel volto, nel vestire. Non deve essere effeminato, molle e delitioso", e non deve essere rustico e duro...", non poteva partire senza licenza del barone, doveva essere salutato da tutti e non aveva pesi di collette pubbliche; infine, secondo lo giurista Andrea d'Isernia era proibito agli ufficiali annuali contrarre matrimonio nelle terre amministrate⁶⁵.

L'amministrazione delle Università si ridusse sempre più ad una lotta continua tra il barone e i suoi rappresentanti, creando un grande spreco di danaro pubblico per la difesa nelle corti regie. Le ingerenze dei baroni erano numerose: dalla numerazione dei fuochi maggiorata alle liti per gli usi civici, dalla disconoscenza d'antiche consuetudini finanche all'imposizione della solennità al suo ingresso⁶⁶ o la pretesa di regali, doni o presenti durante il suo matrimonio⁶⁷.

comune, e del Regno e che temano Dio: con dargli salario condecete et il giusto; à tale habbino le mani monde e non piglino anco cose minimo, perché beato sarà quello che asconde le sue mani da ogni presente; anzi si devono gli officiali buoni remunerare oltre il salario da i loro superiori, il che oggi poco si osserva e quelli son più presto costretti corromper il divino giudizio principalmente per denari, che farla giustitia à ciascheduno egualmente, perché quasi pubblicamente alcuni officij baronali d'amministrazione di giustitia si donino e si vendino a chi più ne offerisce il prezzo. Il che è detrimento della suddetta, altra offesa che si fa a Dio e alla maestà cattolica del Re, che affatto punisce con severissime pene questi venditori e compratori di pene di pagar il doppio e prender dett'officio e altra corporale reservata a suo arbitrio...".

⁶² R. Zeno, *I Municipi di Calabria nel periodo aragonese*, Roma 1914, Ermanno Loescher, p. 7.

⁶³ F. Ammirati, *Il puro gius fondale napoletano, o sia raccolta delle leggi feudali del Regno*, Antonio Varriene, Napoli 1794, p. 156. "I Baroni non possono esercitare da sé la loro giurisdizione. Nella costituzione: de Quaestibus s'introdusse che per esercitare la loro giurisdizione dovessero esercitarla per mezzo de' loro Governatori. Odasi Scipione Rovito (Decisiones Supremorum Tribunalium, Napoli 1721) sulle prammatiche II e III. *De Suscipionibus Officialium*, n. 14".

⁶⁴ Ammirati, *Il puro gius fondale...*, 158.

⁶⁵ De Leonardis, *Pratica de gli officiali...*, 32ss.

⁶⁶ D. Gatta, *Regali dispacci*, presso Giuseppe Maria Severino Boezio, Napoli 1776, tomo III, p. 342. "Non possono li Baroni pretendere che li Governatori e li Sindaci delle niversità portino le redini del cavallo nel di loro solenne ingresso. Ha il Re saputo che in Fasano e in Putignano e Baliaggio di Santo Stefano, vi sia stato il costume che, facendo il primo solenne ingresso il Priore, o sia il Balì che ha la giurisdizione civile il Governatore delle terra abbia portato le redini del cavallo a mano dritta e il Sindaco a mano sinistra. In seguito di questo avviso mi comanda Sua Maestà che non vuol che si pratici questa cerimonia, la quale non conviene al Governatore il quale rappresenta la pubblica potestà, né al Sindaco non avendo li baroni a che fare con le università, secondo lo spirito delle leggi del Regno. Caserta 28 gennaio 1758 Bernardo Tanucci Sig. Preside di Trani".

⁶⁷ Novario, *Vassallorum...* vol. I°, 176. *Gravamen CII: Vassalli gravantur si tempore matrimonii cogantur dare gallinas baronibus, universitas terre Valute.*

Numerose furono anche le opere, nelle quali interi capitoli ne denunciavano l'abuso sul sistema delle elezioni, la continua ingerenza dei baroni o dei loro agenti, la pratica di forzare usi e abitudini secolari, designare la scelta dei candidati o non confermare il candidato eletto che ha avuto maggiori suffragi⁶⁸. Gli abusi a queste pratiche erano numerose, com'è testimoniato anche dalla Suprema Commissione per le liti tra baroni e i comuni⁶⁹. A Longobardi il sindaco era eletto dal marchese che la commissione dichiarò abuso, mentre a Cassano, Civita e Francavilla fu ribadito il divieto di partecipazione alle elezioni dagli amministratori per il barone e per i suoi ministri; anche nel comune di San Lucido, i capi d'accusa erano stati individuati sin dal 1743 e fino al 1759 "e a quelli ne ha aggiunto anche altri ... l'elezione degli amministratori dell'università e il pagamento di ducati 15 annui per la nomina del mastro giurato. Nel comune di Paola si dichiarava estinto il diritto del barone di disporre del governo del comune e di nominare, con un suo ordine che si leggeva nel parlamento, gli amministratori e l'ufficiale "perpetuo colla divisa di capitano di marina". Infine i comuni di Marano e Cirò dove l'ingerenza baronale era stata costante. Nei secoli successivi, furono intentate molte cause che trovarono il loro apice nel XVIII secolo, anche perché ai baroni conveniva controllare parlamento e sindaco se non anche qualche volta suggerire decisioni e attività; così, fioccarono sentenze contro abusi d'ogni genere, ad esempio quello di non confermare il sindaco se non era gradito⁷⁰ o di impedire ai cittadini l'entrata in parlamento⁷¹.

⁶⁸ Novario, *Vassallorum...* vol. II°, 268. "*Gravamen CCXXXIV: Vassalli gravantur quando barones habentes auctoritatem confirmandi officiales univertistatis, non confirmat illos qui habent maiora suffragia.*

1. *Si aliqui barones habeant ius confirmandi officiales electos per cives pro regimine universitatum suarum terrarum, quod non est contra ius, sed quondam obedientia civium et praerogativam baronum designat undè existente consuetudine illa servenda est.*
2. *In hoc casu illi tenentur confirmare creatos et electos à maiori parte civium alias gravarent vassallos eligentes et ita plures suprema tribunalia indicarunt.*
3. *Nam etsi baro habeat plenam et liberam confirmationem in electione officialium univertistatis, non per hoc elicet confirmare, quem vult sed habentem maiora suffragia. Benè verum, ubi baronem competeret ius eligendi et plures nominarentur ab universitate, in tali casu iuxta eius arbitrium eligere poterit, quem voluerit, nulla habita ratione si sit nominatus à maiori parte civium, vel à minori, prout ita in facti contingentia consultus voce respondi ad favorem cuiusdem baronis regni dum ex supradictis univertistas praetenderet debere eligere nominatum à maiori parte civium. Aliud est enim habere ius confirmandi et aliud habere ius eligendi, cum confirmatio supponat electionem factam et electio faciendam, ita quod ex proprio eorum significatione differant.*

⁶⁹ *Bullettino delle sentenze emanate dalla Suprema Commissione per le liti tra i baroni e i Comuni*, Angelo Trani, Napoli. Per i diversi comuni riportiamo: Longobardi, sentenza del 5 gennaio 1810, n.1, p. 272; Cassano, Civita, Francavilla sentenza del 16 marzo 1810, n. 3, p. 551; San Lucido sentenza del 8 aprile 1809, n. 3bis; Paola sentenza del 12 agosto 1809, n. 39; infine, Marano e Cirò sentenza del 14 ottobre 1809, n.30 e 12 febbraio 1810, n.36.

⁷⁰ Novario, *Vassallorum...*, vol. I°, 177. *Gravamen CXXXVI: Vassalli gravantur si barones habentes ius eligendi unum ex nominatis ab universitate cum effectu elegerint et deindè illum absque causa mutare intendant petendo aliam nominationem fieri, ad finem iterum eligendi.*

1. *Ubicumque barones stant in possessione eligendi unum ex nominatis ab universitate in camerlingum, in aerarium et similes, si facta tale nominatione eligerint, gravarent utique, si post electionem peractam electum mutare absque legitima causa procurent, petendo iterum nominationem fieri ad finem faciendi aliam electionem.*

-
2. *Aperti namque iuris est, ut facta nominationem et sequat a electione et parte habentis ius eligendi non posse deinde absque legitima iusta et rationalibili causa mutati electionem factam illaque cassari.*
 3. *Per revocationem enim ab electione facta intelligitur fieri iniuriam et anferri honorem illi, cui anfertur praesumantur ab officio et electione remotus ab delictum, culpam, malam administrationem, vel suspicium futurae malae administrationis, quod certè in maximum electi et deinde revocati resultaret deducus.*

⁷¹ Novario, *Vassallorum...* vol. I^o, 170, *Gravamen CXXIX: Vassalli gravantur quando eis ingressus in parlamento sive Concilio universitatis per barones prohibetur. Non tantum prohibetur barone se ingerere in electionibus faciendis pro administratione universitatum, sed nec possunt impedire cives ne in concilijs et parliamentis pro tali causa faciendis accedent, quia esset restringere libertatem electionis et utique gravarent vassallos.*

De iure enim tam communi, quam regni electio officialium alicuius loci est facienda convocatis omnibus civibus et in ea aurium(?) vel maioris partis consensu accedente ut probat praeceteris staibon. Cons. 45 ubi et meminit de prag. Caroli V quae est in ordine sub de administrat. Universit. in qua mandatur ut syndaci et alii officiales.

Unde à baronibus non potest impediri ingressus civibus alias non solum resultaret gravamen sed nullitas electionis ut per D. Reg. Top. Decis. Sac. Cons. 30 sub num. 12 gravamen verific. secunda nullitas ubi quod potest proponi nullitas adversus conclusionem factam in sedili quando fuit derogatus ingressus aliquibus ex nobilibus qui venerunt ad votandum iuxta facultatem quam habebant. Sicut inquam libertas arbitrii in totum tolli nequit, nec costringi.